

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2053)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

col **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(MACRELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1962

Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 novembre 1951, n. 1295, venne istituito, nell'ambito del porto della città di Brindisi, un punto franco, la cui area, originariamente delimitata dall'articolo 1 della legge in parola, venne poi, con legge 28 novembre 1959, n. 1100, lievemente modificata verso i

lati sud ed ovest, per consentire le operazioni di manovra e di pesatura dei carri ferroviari nell'ambito dello stesso punto franco.

In relazione alle esigenze di sviluppo industriale della città, il Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brin-

disi ha rappresentato la necessità che venga nuovamente provveduto alla rettifica dei confini del punto franco, al fine di escludere da esso una determinata parte che verrebbe ad integrare l'agglomerato industriale che sta per costituirsi in quel capoluogo a norma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634; e successive modificazioni.

La parte che s'intende escludere dall'area del punto franco è costituita dall'intero settore nord e precisamente del settore a settentrione della strada che attraversa e divide orizzontalmente da est ad ovest il pun-

to franco stesso, partendo dalla strada di collegamento fra la banchina a quota + 2 e la banchina a quota + 11.

Tenuto conto che la rettifica proposta si inquadra nel programma di sviluppo industriale della città e che la riduzione dell'area nei limiti esposti non pregiudica la funzionalità del punto franco, nè reca intralcio ai servizi di controllo fiscale, si è predisposto l'acciuso disegno di legge col quale, mediante sostituzione dell'articolo unico della legge n. 1100, si delimitano i nuovi confini del punto franco in questione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo unico della legge 28 novembre 1959, n. 1100, è sostituito dal seguente:

« È istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospiciente il seno di levante del porto, delimitato, giusta la planimetria allegata alla presente legge:

a nord: da una linea che, partendo dal vertice nord della banchina prospiciente il seno di levante, corre, a sud dello stabilimento della società Montecatini, con un angolo di 60° verso est e termina in un punto situato a metri 718 dal mare;

ad est: da una linea nord-sud che, partendo dal punto precedente con un angolo

di 90°, termina in un punto situato alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia;

a sud: da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un angolo di 86 gradi, misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospiciente la proprietà della ditta Feltrinelli e termina a metri 200 dal mare;

da una linea nord-sud che, partendo da detto punto, forma con la precedente un angolo di 93°, della lunghezza di metri 120;

da una linea est-ovest normale alla precedente della lunghezza di metri 80;

da una linea nord-sud della lunghezza di metri 160 parallela alla ferrovia ed al confine est della proprietà della ditta Feltrinelli;

ad ovest: dallo stabilimento della ditta Feltrinelli (lato nord) fino alla banchina; dalla banchina per metri 390 ».

